

cumenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salvo le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società »;

o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — (*Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati*). — 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali sono imputabili le violazioni;

b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

5. I soggetti che violano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro »;

p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 5-bis »;

q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunica-

zioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima »;

r) all'articolo 195 il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4 »;

s) nella parte V, titolo II, dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

« ART. 196-bis. — (*Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali*). — 1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

(*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

« 6. La CONSOB e la Banca d'Italia disciplinano, con un proprio regolamento, le modalità e i tempi con i quali fornire risposte alle istanze degli investitori e dei soggetti vigilati in merito ai temi di loro competenza istituzionale comprendenti i quesiti relativi all'interpretazione della normativa secondaria da loro emanata. Detto regolamento deve assicurare che ad ogni istanza venga fornita con sollecitudine risposta scritta ».

14. 202. Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: e i profili di propensione al rischio fino a: impartite dal cliente con le seguenti: e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore.

14. 205. Patria, Gamba, Degennaro.

(*Approvato*)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: o mediante strumenti telematici con le seguenti: , ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano

adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine.

14. 206. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: previa, comunque, comunicazione e autorizzazione della CONSOB.

14. 4. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

14. 203. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente:

« 2-bis. Sono nulli gli atti e i negozi compiuti in violazione degli obblighi previsti dal comma 1, lettera a), ultimo periodo, relativamente al collocamento dei prodotti e alla gestione dei portafogli d'investimento. La nullità può essere fatta valere solo dal cliente ».

14. 207. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di un rappresentante della CONSOB.

14. 8. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli

articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1.

14. 208. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 6, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: dai promotori finanziari.

14. 209. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio d'amministrazione della società medesima ».

14. 9. Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Degennaro, Gastaldi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), capoverso ART. 124-ter, comma 1, sopprimere le parole da: , vigila sulla veridicità delle informazioni fino alla fine del capoverso.

14. 12. Armani.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di questi ultimi e con le seguenti: e ai dirigenti, nonché.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).

14. 210. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: In caso d'inottemperanza aggiungere le seguenti: , entro cinque giorni dalla richiesta.

14. 13. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera i), capoverso ART. 117-bis, comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 113 con le seguenti: del presente capo.

14. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso ART. 117-ter con il seguente:

« ART. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza etica). — 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili ».

14. 216. Gambini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso ART. 117-ter con il seguente:

« ART. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza etica). — 1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia e previa consultazione con le associazioni rappresentative della finanza etica, determina con regolamento da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche delle emissioni che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati nel mercato regolamentato. Il regolamento è ispirato ai seguenti criteri:

a) favorire la diffusione della finanza etica e solidale come possibile strumento aggiuntivo di sviluppo;

b) riconoscere l'importanza delle iniziative di finanza etica e solidale ai fini delle politiche di inclusione economica e sociale;

c) incoraggiare l'azione degli operatori della finanza etica e solidale;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esperienze di finanza etica e solidale, quale strumento di lotta alla povertà;

e) distinguere con il contributo delle associazioni tra finanza etica e fondi socialmente responsabili o di finanza caritatevole che non possono essere denominati finanza etica.

2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati sui più avanzati *standard* comunitari e internazionali elaborati in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. L'utilizzo della qualificazione etica in contrasto con le norme dei commi 1, 2 e 3 comporta il divieto assoluto di emissione di titoli e, in difetto, la loro restituzione con gli interessi legali ai sottoscrittori, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica da parte della CONSOB e inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori tra 10.000 e 300.000 euro e la classificazione dell'atto come reato di falsa comunicazione sociale.

5. Viene costituito presso la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, un "Osservatorio nazionale per la finanza etica-

mente orientata” a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni della finanza etica e solidale che assolve compiti di studio ed analisi e di consultazione, previsti al comma 1. Gli oneri per il suo funzionamento sono posti a carico della CONSOB ».

14. 215. Grandi.

Al comma 1, lettera m), capoverso ART. 124-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di una comparazione con le altre norme legislative analogamente previste. Le società che si impegnano ad adottare un codice di comportamento ritenuto idoneo dall’Autorità possono avvalersi di una certificazione di trasparenza conferita dall’Autorità stessa.

14. 213. Grandi.

Al comma 1, lettera n), capoverso ART. 154-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: da comunicare all’assemblea.

14. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

14. 211. Patria, Gamba, Falanga, Armani.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera s) con le seguenti:

s) al Codice penale, sono apportare le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 32-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »;

2) all’articolo 35-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile. »

t) all’articolo 290, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole « codice penale, » sono aggiunte le seguenti: « e per delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ».

14. 214. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, lettera s), sostituire il capoverso ART. 196-bis con il seguente:

« ART. 196-bis. (*Impedimento ad assumere cariche sociali*). – 1. Non possono assumere le cariche di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati, né delle società che le controllano, sono da esse controllate o sono con esse sottoposte a comune controllo, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i reati di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178 e 180, salvo che, nel pronunciare la condanna, il giudice abbia riconosciuto la circostanza attenuante della particolare tenuità ai sensi dell’articolo 2640 del codice civile, ovvero della speciale tenuità ai sensi dell’articolo 62 del codice penale ».

14. 212. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

(A.C. 2436 – Sezione 7)**ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 16.**

(Tutela preventiva del risparmio).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. – *(Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti).* — 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai

relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

(Tutela preventiva del risparmio).

Sopprimerlo.

16. 203. Patria, Gamba, Degennaro, Armani.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16. *(Tutela preventiva del risparmio).* — 1. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e

di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

a) consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;

b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;

c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;

f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;

g) trasmettono, su richiesta dell'investitore, per iscritto o mediante supporto durevole, informazioni ed analisi prodotte da fonti attendibili individuate e selezionate dal soggetto per conto del quale operano;

h) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

i) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

l) non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

m) all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

2. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

16. 201. Quartiani, Gambini.

Al comma 1, capoverso ART. 24-bis, sopprimere il comma 2.

16. 204. Agostini, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso ART. 24-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e dal divieto di esercitare questa attività per almeno cinque anni.

16. 202. Grandi.

(A.C. 2436 – Sezione 8)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

ART. 18.

*(Modifiche alla disciplina relativa
alla revisione dei conti).*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: « 156, », è inserita la seguente: « 160 »;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 159. – *(Conferimento e revoca dell'incarico).* – 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata non inferiore a tre né superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività

di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile »;

c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito

a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale e di selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

h) prestazione di assistenza legale;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro

autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB »;

d) all'articolo 161, comma 4, le parole: « a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile » sono sostituite dalle seguenti: « o avere stipulato una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento »;

e) all'articolo 162:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati »;

f) all'articolo 163:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione »;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, comma 1-*ter*. In questo caso, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 »;

g) all'articolo 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove

ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata »;

h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 165-*bis.* — (*Società che controllano società con azioni quotate*). — 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-*bis*.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

ART. 18.

(*Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti*).

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 18. (*Comitato di garanzia*). 1. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia dell'attività di revisione.

2. Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero

tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

- a) due designati dalla CONSOB;
- b) uno designato dall'associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;
- c) uno designato dall'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
- d) uno designato da Borsa Italiana S.p.a.

3. Il Comitato elegge un Presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità.

4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima istituzione i componenti designati dall'Autorità durano in carica sette anni.

ART. 18-bis. (*Funzioni del Comitato di garanzia*). 1. Il Comitato assicura l'indipendenza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di revisione contabile.

2. A tal fine, il Comitato:

a) designa, sulla base di criteri di rotazione preventivamente definiti, la società incaricata della revisione nelle società che fanno appello al mercato dei capitali di rischio;

b) stabilisce, sulla base dei criteri definiti nel regolamento sulle attività di revisione contabile, il compenso dovuto alla società di revisione per l'attività svolta;

c) gestisce il fondo per la remunerazione delle società di revisione costituito dai compensi dovuti dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi pagamenti, secondo le modalità definite dal regolamento sulle attività di revisione contabile.

ART. 18-ter. (*Regolamento sulle attività di revisione*). 1. La CONSOB su proposta

del Comitato, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento sull'attività di revisione, contenente i criteri e le regole necessarie a garantire l'indipendenza della società di revisione e l'efficacia della relativa attività, tra cui, in particolare, quelle aventi ad oggetto:

1) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;

2) il limite massimo ai mandati delle società incaricate, fissato in misura comunque non superiore a tre consecutivi;

3) le regole di rotazione del *partner* incaricato della revisione di ciascuna società;

4) le regole inerenti alla revisione dei gruppi di società, dovendosi prevedere che la medesima società di revisione si occupi di tutto il gruppo;

5) le regole sulla possibilità e sui limiti di altre attività prestate alla società revisionata dalla società di revisione o da società ad essa, anche indirettamente, collegate o controllate;

6) i criteri generali di determinazione delle tariffe dovute per l'attività di revisione;

7) i criteri, le forme e le modalità di assicurazione del rischio derivante dall'espletamento dell'attività di revisione;

8) le modalità di gestione del fondo per la remunerazione delle società di revisione;

9) le misure di incentivazione all'ingresso nel mercato della revisione di nuove società.

ART. 18-quater. (*Vigilanza sulle attività di revisione contabile*). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di vigilanza sulle attività di revisione, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) attribuire alla CONSOB adeguati poteri ispettivi nei confronti delle società

di revisione e delle società sottoposte a revisione, nel rispetto di procedure e regole a garanzia delle stesse società;

b) attribuire alla CONSOB adeguati poteri sanzionatori nei confronti delle società di revisione e delle società sottoposte a revisione, in caso di violazione delle norme in materia di attività di revisione dettate dalla legge e dai regolamenti dalla CONSOB, nel rispetto del principio del contraddittorio;

c) precludere alle società sanzionate di beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

18. 1. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Presso la CONSOB è istituito l'Albo delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le società quotate in borsa individuano la società di revisione all'interno dell'Albo di cui al primo periodo e ne danno comunicazione all'Autorità; l'Autorità autorizza preliminarmente il ricorso alla società di revisione indicata dalla società quotata in borsa. Qualora l'Autorità neghi motivatamente l'autorizzazione di cui alla lettera a-bis, contestualmente individua un'altra società di revisione e ne dà comunicazione alla società quotata. Le società di revisione possono svolgere la loro attività presso la medesima società quotata in borsa per un periodo massimo di tre anni consecutivi. Trascorso tale periodo, le società di revisione non possono ricevere ulteriori incarichi dalla medesima società per il successivo triennio.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: previo parere vincolante fino a: determinandone anche il corrispettivo con le seguenti: conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo e, per le società di cui all'articolo 165, comma 1, anche previo parere favorevole della società di revisione della società capogruppo. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri generali, le modalità e i termini per l'espressione del parere della società incaricata della revisione della società capogruppo quotata; con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le deroghe alla durata dell'incarico di revisione per le società appartenenti a gruppi di cui facciano parte società quotate. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il compenso.

18. 4. Armani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vincolante assunto all'unanimità con la seguente: assunto.

***18. 201.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vincolante assunto all'unanimità con la seguente: assunto.

***18. 220.** Scherini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 4, sostituire le parole da: non inferiore a tre fino a: rinnovato con le seguenti: pari a sei esercizi e non può essere rinnovato, se non per uguale periodo e per una sola volta,

****18. 202.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 4, sostituire le parole da: non inferiore a tre fino a: rinnovato con le seguenti: pari a sei esercizi e non può essere rinnovato, se non per uguale periodo e per una sola volta,

****18. 221.** Scherini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e la loro esecuzione rimane sospesa fino alla scadenza delle facoltà attribuite alla CONSOB dal presente articolo.

18. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: risorse professionali aggiungere le seguenti: in modo significativo e continuativo.

***18. 203.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: risorse professionali aggiungere le seguenti: in modo significativo e continuativo.

***18. 222.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

****18. 204.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

****18. 223.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: , per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi con le seguenti: , distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria.

18. 224. Patria, Romoli, Scherini, Gamba.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, alinea, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ad essa collegate.

***18. 205.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, alinea, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ad essa collegate.

***18. 225.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli previsti come obbligatori dal codice civile e da altri atti aventi forza e valore di legge.

****18. 206.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli previsti come obbligatori dal codice civile e da altri atti aventi forza e valore di legge.

****18. 226.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di selezione con la seguente: , selezione.

***18. 207.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di selezione con la seguente: , selezione.

***18. 227.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di con le seguenti: diretti alla.

18. 244. Scherini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera h).

***18. 208.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera h).

***18. 228.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza legale.

****18. 209.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza legale.

****18. 229.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza giudiziale.

***18. 210.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza giudiziale.

***18. 230.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: tre esercizi con le seguenti: sei esercizi.

****18. 211.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: tre esercizi con le seguenti: sei esercizi.

****18. 231.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

***18. 212.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

***18. 232.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

*Conseguentemente, al medesimo periodo:
sopprimere le parole: , ad essa collegate;*

sopprimere le parole: o ad essa collegate.

****18. 213.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

*Conseguentemente, al medesimo periodo:
sopprimere le parole: , ad essa collegate;*

sopprimere le parole: o ad essa collegate.

****18. 233.** Scherini.